

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 gennaio 2004.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 gennaio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifiche agli articoli 415-*bis* e 416 del codice di procedura penale, in materia di formazione del fascicolo penale » (4618);

GAZZARA: « Modifiche agli articoli 415-*bis* e 416 del codice di procedura penale, in materia di attività integrativa di indagine » (4619);

CARLI: « Istituzione dell'Archivio nazionale della memoria dei crimini nazifascisti » (4620);

RICCIO: « Armonizzazione delle disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia » (4621);

DILIBERTO ed altri: « Norme per il rafforzamento dei poteri di controllo della Banca d'Italia » (4622);

DI GIOIA: « Disposizioni in favore dei piccoli comuni del subappennino Dauno » (4623);

PERROTTA: « Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi » (4624);

PERROTTA: « Istituzione del consorzio obbligatorio dei raccoglitori dei filtri per olii e gasolio » (4625);

PERROTTA: « Istituzione del Museo della napoletanità » (4626).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato Pecoraro Scanio ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:

PECORARO SCANIO: « Estensione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, ai responsabili dei reati di corruzione, concussione, ricettazione e violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti politici » (2390);

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illecito finanziamento di partiti politici » (2391).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 4505, d'iniziativa del deputato GAZZARA, ha assunto il seguente titolo: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di ripetizione degli oneri sostenuti dagli enti eroganti prestazioni relative all'invalidità civile a carico dei soggetti civilmente responsabili del danno ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CARBONI ed altri: « Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna » (4539) Parere delle Commissioni I, V e XI.

VI Commissione (Finanze):

GAZZARA: « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di ripetizione degli oneri sostenuti dagli enti eroganti prestazioni relative all'invalidità civile a carico dei soggetti civilmente responsabili del danno » (4505) Parere delle Commissioni I, II, V e XI.

VIGNI ed altri: « Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio storico e architettonico della città di San Gimignano » (4508) Parere delle Commissioni I, V, VII (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

X Commissione (Attività produttive):

DIDONÈ: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene » (4555) Parere delle Commissioni I, II (*ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

CUSUMANO: « Estensione ai grandi invalidi per servizio della corresponsione dell'assegno di superinvalidità previsto per i grandi invalidi di guerra » (4557) Parere delle Commissioni I, IV e V.

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

VALPIANA: « Disposizioni per la tutela dei minori dalla pubblicità televisiva » (3406) Parere delle Commissioni I, II (*ex*

articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 1 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 394),

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 17, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2002);

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 2 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 395),

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, dello statuto della regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il 31 luglio 2003;

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15; dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*) e *b*), e dell'articolo 38, comma 1, lettera *c*), del predetto statuto della regione Calabria;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1, lettera *a*) ed *e*), del predetto statuto della regione Calabria;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, lettera *i*), e 43, comma 2, del citato statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 121 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 5, del predetto statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51 del citato statuto della regione Calabria, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 123 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 3, 97, 123, 92, e 94 della Costituzione e, in particolare, al principio del parlamentarismo che ne sarebbe deducibile, che la regione Calabria ha chiesto alla Corte di sollevare dinnanzi a sé con la memoria di costituzione in giudizio;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

Con lettera in data 13 gennaio 2004, – sentenza n. 12 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004, (doc. VII, n. 403), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 39, e dell'articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 10, della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 66 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);

Con lettera in data 13 gennaio 2004, sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 404), con la quale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), nella parte in cui non prevede che la competenza del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale venga meno quando le regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, con legge, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 4, della medesima legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

alla VII Commissione permanente (Cultura);

con lettera in data 16 gennaio 2004, sentenza n. 16 del 10-16 gennaio 2004, (doc. VII, n. 407), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002), riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente);

con lettera in data 20 gennaio 2004, Sentenza n. 24 del 13-20 gennaio 2004 (doc. VII, n. 410), con la quale:

riservata a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 110, quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata dal tribunale di Milano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per valutazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 3 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 396)

con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), proposta dalla regione Emilia-Romagna per violazione dell'articolo 117 della Costituzione;

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 4 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 397)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana e Umbria;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 35, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata e, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità

costituzionale dell'articolo 19, commi 3, 7, 8 e 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

sentenza n. 5 del 18 dicembre 2003-13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 398)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Ferrara e dal tribunale di Torino;

alla II Commissione permanente (Giustizia);

sentenza n. 6 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 399)

con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) e avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 77, secondo comma, 120, secondo comma, 117, primo comma, secondo comma, lettera *m*), e terzo comma, 118, primo e secondo comma della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni Basilicata e Toscana avverso il decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, terzo comma e 118 della Costituzione;

dichiara non fondare le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002 n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione degli articoli 117, primo comma e terzo comma, 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Umbria avverso l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, nonché dello stesso decreto-legge n. 7 del 2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), per violazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione;

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 7 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 400)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera *i*), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Di-

sposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, commi primo, secondo, lettera *e*), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza;

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 8 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 401)

con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché all'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002 n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), sollevata in riferimento all'articolo 2, lettera *m*), del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto

speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), nonché in riferimento all'articolo 41 della Costituzione;

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 9 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 402)

con la quale:

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al ministro per i beni e le attività culturali, emanare l'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 del ministro per beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici);

alla VII Commissione permanente (Cultura);

sentenza n. 14 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 405)

con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 83, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Umbria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59 della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle regioni Toscana e Umbria, in riferimento agli articoli 117, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche, e, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Campania;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67 della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria;

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

sentenza n. 15 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 (doc. VII, n. 406)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, commi 1, 5 e 6 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), sollevata dalla regione Campania e dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 8, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 11, della predetta legge 28 dicembre 2001 n. 448, sollevata dalla regione Emilia-Romagna in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);

sentenza n. 17 del 10 – 16 gennaio 2004 (doc. VII, n. 408)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, commi 1, 4 e 5 della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione, dalla regione Marche;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 2, della stessa legge n. 448 del 2001, sollevate, in riferimento agli articoli 117, comma quarto, e 119 della Costituzione, dalla regione Marche e, in riferimento all'articolo 119, commi secondo e quarto, della Costituzione, dalla regione Toscana;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29 della legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 6, della predetta legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e quarto, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione dalla regione Marche, e, in riferimento agli articoli 3, 5, 114 e 117 della Costituzione, dalla regione Basilicata;

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 18 del 10 – 16 gennaio 2004. (doc. VII, n. 409)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali), convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002, n. 75, sollevata dalla regione Marche, in riferimento all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

alla V Commissione permanente (Bilancio);

sentenza n. 25 del 13 – 20 gennaio 2004 (doc. VII, n. 411)

con la quale:

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione con ordinanza del 3 dicembre 2003;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettere del 15 dicembre e del 18 dicembre 2003, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea: SEDIOLI ed altri n. 9/3200-*bis*/50, ZANOTTI ed altri n. 9/3200-*bis*/158, RUZZANTE ed altri n. 9/3200-*bis*/159 e

GIACCO ed altri n. 9/3200-*bis*/211, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernenti, rispettivamente, misure per il rilancio dell'agricoltura, assistenza sanitaria nelle carceri, retribuzione dei medici specializzandi e provvedimenti a favore dei disabili; DEODATO n. 9/3590/1 e ZELLER ed altri n. 9/3590/3, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 aprile 2003, concernenti l'attività internazionale e comunitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse, rispettivamente, alle Commissioni XIII (Agricoltura) quella relativa all'atto n. 9/3200-*bis*/50, II (Giustizia) quella relativa all'atto n. 9/3200-*bis*/158, XII (Affari sociali) quelle relative agli atti nn. 9/3200-*bis*/159 e 9/3200-*bis*/211 e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) quelle relative agli atti nn. 9/3590/1 e 9/3590/3, competenti per materia.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

nn. 105255, 126338 — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

n. 141453 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre

2002, n. 290, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 19 dicembre 2003 concernente le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni del fondo per gli investimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqüies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 19 dicembre 2003 ed un decreto del 22 dicembre 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 28 ottobre 2003, un decreto in data 10 novembre 2003, quattro decreti in data 19 novembre 2003, due decreti in data 20 novembre 2003 e due decreti in data 5 dicembre 2003 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 20 novembre 2003 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione

della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti;

un decreto in data 30 dicembre 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

un decreto in data 3 dicembre 2003 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

Annunzio di raccomandazioni e risoluzione dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della seconda parte della quarantanovesima sessione svoltasi a Parigi dall'1 al 3 dicembre 2003.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

Raccomandazione n. 733: Un concetto strategico europeo — aspetti relativi alla difesa (doc. XII-bis n. 83) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 734: Le forze aeree europee a dispiegamento rapido (doc. XII-bis n. 84) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 735: Un'iniziativa europea per rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite a favore della pace e della sicurezza (doc. XII-bis n. 85) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 736: Le prospettive della politica europea di sicurezza e di difesa (parte seconda) — risposta al

rapporto annuale del consiglio (doc XII-bis n. 86) — alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa);

Raccomandazione n. 737: La sicurezza in Europa e la stabilizzazione in Medio Oriente (doc. XII-bis n. 87) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 738: L'impatto della crisi irachena sull'opinione pubblica europea (doc. XII-bis n. 88) — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

Raccomandazione n. 739: La difesa antimissile: esigenza di un'iniziativa europea comune (doc. XII-bis n. 89) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 740: L'evoluzione della politica degli armamenti in Europa — risposta al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 90) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 741: L'Europa della difesa: unire e rafforzare le capacità nazionali e europee - Risposta al rapporto annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 91) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 118: Il seguito parlamentare delle conclusioni della Convenzione sul futuro dell'Europa e sull'esame dei lavori della Conferenza intergovernativa - dibattiti e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi UEO (doc. XII-bis n. 92) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 9 gennaio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Giovanni PICCO a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (92).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 20 gennaio 2004, pagina 4, prima

colonna, dopo la trentesima riga, inserire le seguenti:

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari e all'acquisizione di tabulati di comunicazioni.

Con lettera pervenuta il 15 gennaio 2004, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere a perquisizioni domiciliari e all'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti del deputato Andrea Papini, nell'ambito di un procedimento penale (il n. 15583/03). La domanda è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 8).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2644 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 DICEM-
BRE 2003, N. 341, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI
UNITARI (APPROVATO DAL SENATO) (4574)**

(A.C. 4574 — Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

« 4. Per i soggetti di cui alla lettera *b*) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari ».

1. 9. Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

(A.C. 4574 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4574 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Lettieri, 1.2, 1.5 e 1.9 Benvenuto e 1.7 Giordano, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4574 — Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in ma-

teria di servizio di riscossione dei versamenti unitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4574 – Sezione 5)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, ».

(A.C. 4574 – Sezione 6)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

Sopprimere il comma 4.

- 1. 5.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 5, sopprimere le parole da entro lo stesso termine fino alla fine del comma.

- 1. 6.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Sopprimere i commi 7 e 8.

- *1. 1.** Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

Sopprimere i commi 7 e 8.

- *1. 7.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimere il comma 7.

- 1. 2.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Al comma 7, sostituire le parole: dall'amministrazione competente con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 3.** Lettieri, Pinza, Santagata, Stradiotto, Giachetti.

Al comma 7, sostituire le parole: dall'amministrazione competente con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze.

- *1. 8.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 8.

- 1. 4.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modificato dall'articolo 53 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

« 4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari ».

- 1. 9.** Benvenuto, Grandi, Tolotti, Pistone, Lettieri, Buemi.

(A.C. 4574 – Sezione 7)**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

a seguito della cessione dell'Ente Tabacchi Italiani alla *British American*